



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 15 del 22.04.2013

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento delle Aree Mercatali – Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

L'anno duemilatredecim addì ventidue del mese di aprile alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta ordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X		8	MUNTONI Daniele	X	
2	BESANA Claudio	X		9	PRELLI Daniele	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X		10	CERRINA Dr. Christophe	X	
4	CANTONI Ignazio	X		11	CAVALLI Dr. Federico		X
5	MINOGGI Daniele	X		12	GALLOTTI Attilio	X	
6	BADANI Mauro	X		13	ZAMBONI Fabio	X	
7	PIRINOLI Debora	X					
Totale N°.						12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 7 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la precedente Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 12.03.2013 con cui veniva approvato: “Modifica regolamentazione mercato estivo ed invernale”;

Visto il Regolamento Comunale per le aree mercatali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19.12.2002;

Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

Vista la legge Regione Piemonte n. 28 del 12 novembre 1999;

Vista la legge Regione Piemonte n. 13 del 27 luglio 2011;

Visto il D.C.R. n° 626-3799 del 01.03.2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica”;

Visto il D.G.R. n° 32-2642 del 02.04.2001 “Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” e s.m.i.;

Considerata la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni al “Regolamento per le aree mercatali – Norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”, al fine di aggiornarlo alle modificazioni intervenute a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2013 “Modifica regolamentazione mercato estivo ed invernale”, di integrarlo inoltre con articoli atti a disciplinare la gestione delle concessioni posteggi, le norme attinenti i pagamenti dei canoni di occupazione del suolo pubblico e gli importi delle sanzioni ove non diversamente previsto dalle Leggi vigenti in materia;

Sentita la relazione del Responsabile del Servizio commercio su aree pubbliche C.te P.L. Besana Fabio, il quale, dopo aver illustrato le problematiche attinenti il mercato estivo ed invernale del martedì ha spiegato le modifiche ed integrazioni che andrebbero apportate al “Regolamento per le aree mercatali – Norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”, al fine di migliorare e rendere meglio gestibile la regolamentazione dei mercati comunali;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio Comunale, con voti favorevole n. 12 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al “Regolamento per le aree mercatali – Norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”:

1) Modificazioni AREA MERCATO INVERNALE E ESTIVO:

AREA MERCATO INVERNALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA XV MARTIRI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI	
PERIODO:	DAL 16 SETTEMBRE AL 14 GIUGNO (9 MESI)	
ORARIO:	DALLE ORE 08.15 ALLE ORE 13.00	
AREA VENDITA:	mq. 1314	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
ALIMENTARI	N° 7	MQ. 305
NON ALIMENTARI	N° 21	MQ. 949
RISERVATI AGRICOLTORI	N° 2	MQ. 60
TOTALE	N° 30	MQ. 1314

AREA MERCATO ESTIVO

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA XV MARTIRI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI	
PERIODO:	DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE (3 MESI)	
ORARIO:	DALLE ORE 08.15 ALLE ORE 13.00	
AREA VENDITA:	mq. 2319	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
ALIMENTARI	N° 7	MQ. 305
NON ALIMENTARI	N° 44	MQ.1.954
RISERVATI AGRICOLTORI	N° 2	MQ. 60
TOTALE	N° 53	MQ. 2319

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate:

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio, sia per il mercato invernale che per il mercato estivo, si rimanda alla Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 12.03.2013.

2) Inserimento nuovo articolo 31 (n. 4 commi) con conseguente variazione delle numerazioni degli articoli successivi:

Articolo 31 – Procedimento per la concessione di miglioria

1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica (alimentare o non alimentare) e sempreché il posteggio richiesto in miglioria abbia caratteristiche relativamente simili alle dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza. Le istanze di miglioria vengono ricevute dagli uffici, ogni anno, nel corso dell'anno solare. Le domande pervenute fuori termine vengono respinte e dovranno essere ripresentate dall'operatore, che ne abbia interesse, l'anno successivo nel periodo sopra indicato.

2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si deve provvedere all'esame delle istanze pervenute.

3. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria.

Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:

- a) data di presentazione o di ricevimento a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda;
- b) maggiore anzianità di concessione di posteggio;
- c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
- d) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.

4. Nel caso di concessione di migliona, la variazione del posteggio è attuata mediante ritiro della vecchia Autorizzazione e rilascio della nuova previo pagamento dei diritti dovuti.

3) Inserimento nuovo comma 2 all'articolo 44 – Canone, tasse e tributi comunali (ex art. 43):

2. Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.

4) Inserimento nuovi commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 all'articolo 45 – Sanzioni (ex art. 44):

3. Le altre violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, ove non diversamente previsto da leggi specifiche, saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

4. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento deve seguire le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il mancato pagamento del canone di occupazione dell'area di vendita assegnata dal Comune dovuti per l'anno e/o gli anni precedenti costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio.

6. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o sperimentale, o per il rinnovo delle stesse l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento del canone occupazione del posteggio, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dal Comune per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

7. Nei casi previsti dai precedenti commi 5 e 6 il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine massimo di 60 giorni per l'effettuazione del pagamento dei debiti pregressi. applicando contestualmente agli operatori ancora operanti sul mercato provvedimento di sospensione di 60 giorni.

8. Il regolare pagamento della COSAP da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, miglioni ed accorpamenti.

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 12 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 12 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 22.04.2013

Il Responsabile del Servizio Commercio su
Aree Pubbliche
F.to Besana Fabio

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 10.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 10.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 10.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella